



**Politecnico
di Torino**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE GENERALE

**Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. 36/2023
per l'affidamento dei lavori e della fornitura di arredi per la
realizzazione dell'edificio denominato "Giovanni Cottino Learning
Center" in Torino, via Boggio n. 59 –
CIG: A022598AD3 - CUP: E16J22000080005 - CUI:
L00518460019202300038**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. Caterina Arnò
(F.to Caterina Arnò)**



INDICE

PREMESSA	4
TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE	5
Art. 1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	5
Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO	6
Art. 4 CATEGORIE DI LAVORO	8
Art. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI APPALTO ED ELABORATI A BASE DI GARA	9
Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	10
Art. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO	10
Art. 8 COMMITTENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	11
Art. 9 DIRETTORE DEI LAVORI	11
Art. 10 COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	12
TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	12
Art. 11 PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI	12
Art. 12 ORDINI DI SERVIZIO	12
Art. 13 CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI	13
Art. 14 TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	13
Art. 15 PENALI	14
Art. 16 IMPIANTO DEL CANTIERE – INTERFERENZA CON ALTRE LAVORAZIONI, OPERE E ATTIVITA'	15
Art. 17 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	15
Art. 18 SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI	16
Art. 19 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA	17
Art. 20 VARIAZIONI DEI LAVORI	17
Art. 21 VARIANTI MIGLIORATIVE PER IL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI	18
Art. 22 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	19
Art. 23 LAVORI NON PREVISTI E NUOVI PREZZI	19
TITOLO III – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	20
Art. 24 ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	20
Art. 25 QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE	27
Art. 26 PERSONALE DELL'APPALTATORE	28
Art. 27 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE	29
Art. 28 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	30
Art. 29 TRATTAMENTO E TUTELA DEI SUBAPPALTATORI	33
Art. 30 OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI IN MATERIA DI SICUREZZA	34
Art. 31 GARANZIA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 106 D.LGS 36/2023	34
Art. 32 ANTICIPAZIONE E FIDEIUSSIONE A GARANZIA	34
Art. 33 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA	35
Art. 34 NORME GENERALI DI SICUREZZA	37
Art. 35 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	38
Art. 36 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	40
Art. 37 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	41
TITOLO IV – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	41
Art. 38 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI	41
Art. 39 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO	42
Art. 40 VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORI A MISURA	42
Art. 41 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	43
Art. 42 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO	43
Art. 43 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA	44
Art. 44 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	44



Art. 45 DOCUMENTI PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI	45
Art. 46 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTI IN ACCONTO	46
Art. 47 PAGAMENTI A SALDO	47
Art. 48 REVISIONE PREZZI	47
Art. 49 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	48
Art. 50 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE	48
<i>TITOLO V – CONTROLLI</i>	48
Art. 51 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI	48
Art. 52 VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	49
<i>TITOLO VI – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO</i>	49
Art. 53 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO IN CORSO D'OPERA	49
Art. 54 RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO	50
Art. 55 COLLAUDO STATICO	51
Art. 56 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE	51
Art. 57 GARANZIE	51
<i>TITOLO VII – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</i>	52
Art. 58 RISERVE, ACCORDI BONARI E CONTESTAZIONI	52
Art. 59 CONTROVERSIE	53
Art. 60 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	54
Art. 61 CLAUSOLE RISOLUTIVA ESPRESSA	54
Art. 62 ESECUZIONE IN DANNO	54
Art. 63 RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO	54
Art. 64 PROVVEDIMENTI IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	54
Art. 65 OBBLIGHI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	55
Art. 66 DANNI ALLE OPERE E CAUSE DI FORZA MAGGIORE	55
Art. 67 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE	55
Art. 68 PUBBLICITÀ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	56
Art. 69 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	56
Art. 70 DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	57



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi degli artt. 22, comma 4, lett. M) e 32 dell'Allegato I.7 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 43 comma 2 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, riguarda le prescrizioni tecniche e di dettaglio da applicare all'oggetto del contratto.

Nel seguito e negli altri documenti contrattuali verranno così definiti:

Il Codice Appalti:	il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
Il Regolamento di esecuzione:	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per gli articoli ancora in vigore.
Il Capitolato Generale di Appalto:	il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, e successive modificazioni", nelle parti ancora in vigore.
La Stazione Appaltante:	il Politecnico di Torino.
L'Appaltatore:	l'impresa esecutrice delle opere.
Prestazioni:	Lavori e fornitura di arredi per la realizzazione dell'edificio denominato "Giovanni Cottino Learning Center" in Torino, via Boggio n. 59
Responsabile Unico di Progetto (RUP):	Ing. Caterina Arnò



TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE

Art. 1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d'appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche e da tutti gli elaborati progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

Il presente Capitolato, insieme al computo metrico estimativo, è allegato, anche se non materialmente, allo schema di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 2 dell'allegato I.7 del Codice.

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione dell'edificio denominato "Giovanni Cottino Learning Center" in Torino, in via Boggio n. 59 (di seguito, per brevità "CLC").

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le prestazioni, le somministrazioni e le forniture necessarie e complementari occorrenti per la realizzazione del nuovo edificio "CLC" all'interno del complesso esistente della Cittadella Politecnica.

Sono previste le seguenti opere particolari:

1. Opere architettoniche;
2. Opere strutturali;
3. Realizzazione di impianti termici e di condizionamento;
4. Realizzazione di impianti idrico e sanitario;
5. Realizzazioni di impianti elettrici e speciali;
6. Realizzazione di impianti ascensore;
7. Fornitura e posa di arredi.

La costruzione dell'edificio consta in tutte quelle opere, forniture, apprestamenti, realizzazioni, connessioni e tutto quanto necessario per dare un'opera compiuta e funzionante in ogni suo elemento. A mero titolo esplicativo, fanno parte oltre alle strutture murarie, lo scheletro, i rivestimenti, le finestrate, le rifiniture interne, gli arredi, gli infissi interni ed esterni, gli impianti a servizio dell'edificio e per le attività ivi previste.

Il dettaglio tecnico delle opere è indicato ed analiticamente descritto nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche poste a base di gara, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente, ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.



Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/2010 e ss.mm.ii. (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), si rende noto che il numero di codice a cui si riferisce l'appalto in oggetto, da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti, è il seguente:

CIG A022598AD3

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e degli arredi posto a base di gara ammonta ad **euro 12.673.007,40** (euro dodicimilioneisessantasettantatremilasette/40) di cui **costi per la manodopera non soggetti a ribasso** d'asta pari a euro 2.924.735,94 (euro due milioni novecentoventiquattromila settecentotrentacinque/94) e di cui **oneri della sicurezza non soggetti a ribasso** d'asta pari ad euro **281.004,78** (euro duecentottantunmilaquattro/78) e come meglio risulta dal seguente prospetto, oltre IVA di legge ex art. 41, comma 13 del Codice:

	Euro
A. Importo dei lavori a corpo (<i>soggetti a ribasso d'asta</i>)	8.804.007,75
B. Importo della fornitura arredi (<i>soggetti a ribasso d'asta</i>)	663.258,93
C. Costi per la manodopera (<i>non soggetti a ribasso d'asta</i>)	2.924.735,94
D. Oneri di sicurezza previsti dal PSC (<i>non soggetti a ribasso d'asta</i>)	281.004,78
Pertanto	
A + B IMPORTO DEI LAVORI e DELLA FORNITURA SOGGETTO A RIBASSO DI GARA	9.467.266,68
A + B + C + D IMPORTO COMPLESSIVO DA APPALTARE A CORPO	12.673.007,40

L'importo contrattuale e tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della stazione appaltante devono intendersi I.V.A. esclusa, ove non diversamente specificato.

Si specifica che, come da quadro economico, per le lavorazioni l'IVA ammonta al 10%, per la fornitura di arredi al 22%, mentre per gli ascensori e l'abbattimento delle barriere architettoniche al 4%.

L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui sopra, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo relativo all'esecuzione dei lavori a corpo e della fornitura degli arredi al netto del costo della manodopera e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.



Non sono soggetti a ribasso i seguenti importi, che restano fissati nella misura determinata nella precedente tabella:

- importo del costo della manodopera;
- importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D. Lgs. 81/2008.

L'operatore economico nell'offerta economica è tenuto ad indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come richiesto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023.

Gli importi di cui sopra, suddivisi per categorie, sono specificatamente indicati nella Tabella del successivo articolo del presente capitolato. In particolare, si precisa che, nella formulazione dei suddetti importi, la stima di tutti i lavori, prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, è stata perfezionata sulla base dell'utilizzo delle voci di prezzo derivanti principalmente dal Prezzario Regione Piemonte 2023.

Il contratto d' appalto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 43, c. 6 del D.P.R. 207/2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Ai fini del successivo TITOLO IV CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI, l'elenco prezzi allegato al Contratto di Appalto, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituisce l'elenco dei prezzi unitari.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare variazioni e/o addizioni al progetto approvato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 120 del Codice.

L'attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all'Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attività necessarie per apportare ogni integrazione, modifica ed adeguamento richiesti dal RUP e/o dalla Stazione Appaltante, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, anche derivanti da osservazioni e/o prescrizioni poste da ogni altro soggetto pubblico competente e legittimato.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche, la riproduzione e l'invio dei documenti progettuali (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) al RUP.

Più in particolare, con la sottoscrizione del Contratto del presente Appalto, l'Appaltatore dichiara irrevocabilmente di aver espressamente considerato ogni condizione, circostanza e particolarità sia dei lavori da eseguirsi, sia dei luoghi dove essi dovranno essere realizzati, e di aver valutato, senza eccezioni e riserva alcuna, che negli importi dei lavori e dei corrispettivi di cui alla precedente Tabella, risulti compresa ogni voce di spesa necessaria sia alla effettiva fornitura e posa in opera di tutte le lavorazioni oggetto del presente appalto, così come prescritte negli atti grafici e descrittivi del Progetto Esecutivo, senza che possa essere vantato da parte dell'Appaltatore medesimo alcun onere aggiuntivo ed integrativo.



A riguardo dei lavori da eseguirsi, si dà atto che sono compresi negli importi dei lavori di cui alla precedente Tabella:

- le opere di pulizia e rimozione dalle aree oggetto di intervento di qualsiasi tipo di elemento interferente e/o rifiuto, da eseguirsi sia su tutte le superfici a cielo aperto, sia sui volumi di terra oggetto di scavo e movimentazione, ritenendo dunque compreso in tale capitolo di spesa ogni onere di smaltimento e trasporto nelle discariche autorizzate di tali elementi e rifiuti, compreso dunque ogni eventuale selezione, vagliatura, frantumazione, riduzione volumetrica, analisi di laboratorio, campionamenti di ogni genere da compiersi, oltre che ogni adempimento amministrativo e burocratico finalizzato al rispetto dei criteri ambientali minimi C.A.M. di cui al D.M. 23-06-2022 ed art. 57 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., oltre che di ogni altra legge e norma vigente in materia di smaltimento di rifiuti e materiali di risulta;
- ogni onere, lavorazione, misura ed apprestamento volta all'esecuzione di quanto necessario al fine di eseguire tutte le lavorazioni necessarie alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi, reti, impianti, cavidotti ed ogni altro manufatto, anche impreveduto ed imprevedibile, che dovesse rilevarsi interferente con le opere in appalto, mettendo in atto ogni azione ed eseguendo ogni opera ed apprestamento necessari, senza che tali evenienze possano in alcun modo costituire pretesa per la richiesta di alcun onere e compenso integrativo; il tutto, in accordo con ogni direttiva, prescrizione e specifica impartita dalla Stazione Appaltante;
- ogni onere atto a garantire, nel rispetto del P.S.C. allegato al progetto esecutivo, lo svolgimento in sicurezza di tutte le lavorazioni oggetto di appalto, compresi tutte le misure e gli apprestamenti necessari anche per l'attuazione degli sfasamenti temporali e/o spaziali delle lavorazioni che dovessero eventualmente insorgere per ogni diversa condizione e motivazione, anche legata a condizioni esterne rispetto a quelle relative all'appalto di cui trattasi, al fine di risolvere ogni possibile interferenza, assicurando l'utile avanzamento dei lavori nel rispetto dei termini posti dal Contratto di Appalto, oltre che lo svolgimento in sicurezza sia delle lavorazioni, sia di tutti gli ordinari traffici veicolari e pedonali che insistono nel contesto di riferimento;
- ogni onere derivante da noli e/o ogni altra condizione riferibile sia a diversa e/o maggiore durata delle fasi e sottofasi delle lavorazioni, sia alla diversa e/o maggiore durata complessiva dell'appalto rispetto a quanto rappresentato nel Cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai successivi articoli e i disegni di progetto, debbono ritenersi come atte ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa di tutte le opere comprese nell'Appalto.

Art. 4 CATEGORIE DI LAVORO

Con riferimento agli importi per lavori, forniture ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di opere da realizzare e le classifiche in base alle quali abilitare alla gara le imprese appaltatrici, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 al Codice, risultano riassunte nel seguente prospetto:

	CATEGORIE	CLASSIFICHE	IMPORTO IN EURO	%
Edifici civili e industriali	OG1*	VI	€ 6.219.934,09	53,03%
Impianti idrico-sanitari	OS03**	I	€ 166.393,66	1,42%
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS06	II	€ 432.486,11	3,69%
Strutture prefabbricate in cemento armato	OS13	II	€ 480.545,22	4,10%
Componenti strutturali in acciaio	OS18A	III	€ 781.455,27	6,66%



Impianti termici e di condizionamento	OS28**	III BIS	€ 1.435.237,12	12,24%
Impianti elettrici	OS30**	IV	€ 2.212.692,22	18,87%
TOTALE IMPORTO LAVORI ***			€ 11.728.743,69	100,00%
IMPORTO ARREDI ***			€ 663.258,93	
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			€ 281.004,78	
TOTALE			€ 12.673.007,40	

***Nella categoria prevalente OG1 sono ricomprese le lavorazioni rientranti nella categoria OG9 di importo pari ad euro 81.664,13, quelle afferenti alla categoria OS4 pari ad euro 86.600,42, le lavorazioni ricomprese nella categoria OS18B pari ad euro 106.609,77 ed infine quelle della categoria OS19 pari ad euro 148.326,98.**

**** In base al principio dell'assorbimento, l'operatore economico in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11 può eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30 purché la classifica della categoria OG11 posseduta sia tale da coprire la somma degli importi di tutte le lavorazioni riconducibili alle citate categorie assorbibili.**

*****Gli importi totali dei lavori e della fornitura di arredi indicati in questa tabella sono comprensivi dei costi della manodopera non soggetti a ribasso e complessivamente pari ad euro 2.924.735,94, come riportato all'art. 3 del presente Capitolato, cui si rinvia.**

Art. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI APPALTO ED ELABORATI A BASE DI GARA

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:

- a. Capitolato speciale di Appalto e relativi allegati;
- b. Elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c. Elenco dei prezzi unitari ed analisi;
- d. Piani di sicurezza previsti dall'art. 100 del Decreto Legislativo n.81 del 2008 e ss.mm.ii.;
- e. Cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010 e art. 30 allegato I.7 del Codice;
- f. Offerta tecnica dell'aggiudicatario;
- g. Offerta economica dell'aggiudicatario;
- h. Proposte migliorative presentate dall'appaltatore in fase di offerta;
- i. Polizze di garanzia presentate dall'appaltatore in fase esecutiva;
- j. Computo metrico estimativo (art. 16 Allegato I.7 del Codice);
- k. Certificazione del progetto secondo il protocollo ITACA.

Fatte salve l'offerta tecnica e l'offerta economica dell'aggiudicatario, i documenti sopra elencati non saranno materialmente allegati al Contratto, ma conservati presso la Stazione Appaltante.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- il Nuovo Codice Appalti, D.Lgs. 36/2023
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore ed espressamente richiamate;
- il Capitolato generale d'appalto, per le parti ancora in vigore;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., con i relativi allegati;
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;



- NTC 2018 – Norme tecniche per le costruzioni.

Fanno parte della documentazione di gara i seguenti elaborati:

- a. Bando di gara;
- b. Disciplinare di gara e modulistica allegata;
- c. Schema di contratto;
- d. Patto di integrità (Legge n. 190/2012);
- e. Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- f. Progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati tecnici (architettonici, strutturali, impiantistici, capitolati tecnici prestazionali, ecc.), reperibili al seguente link <https://politoit.sharepoint.com/:f/s/public/edilog/EjWTGruSEeJLgksc22OOXEBXySKKLPB-GtUMOV6tWme1ww?e=qNpJxC>
- g. Certificazione di progetto secondo il protocollo ITACA.

Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva; tale soluzione deve essere, in ogni caso, sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli interessi della Stazione Appaltante.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; in ogni altro caso trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1367 del c.c.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nello Schema di Contratto. In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del Progetto, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.

Art. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

L'Appaltatore dichiara di aver preso perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano il presente appalto.

L'Appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al RUP, consentiranno l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara altresì di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento all'andamento e al costo dei lavori e pertanto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- di avere analizzato ogni e qualsivoglia dettaglio costruttivo ritenendosi perfettamente edotto in merito al processo costruttivo, motivazioni costruttive, obiettivi e necessità, che rendano



l'edificio a tutti gli effetti funzionante al termine dei lavori;

- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.

Sull'area è presente un piezometro che dovrà essere preservato e mantenuto accessibile al Servizio Sicurezza ed ai suoi operatori del Politecnico per i campionamenti previsti dal Piano di Monitoraggio dell'area.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore e dai Subappaltatori, al pieno rispetto delle condizioni previste dal decreto medesimo.

L'Appaltatore dà altresì atto, di essere informato che la Stazione appaltante metterà a disposizione un ambiente di condivisione dati da utilizzare, in cooperazione all'Ufficio di Direzione Lavori, per raccogliere e salvare i documenti e le comunicazioni costituenti lo svolgimento e l'avanzamento dell'appalto. Tale ambiente non esonera l'Appaltatore dagli obblighi di comunicazione e formalizzazione delle richieste tramite i canali e procedure ufficiali.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto accetta che la Stazione Appaltante possa avvalersi della facoltà di fare riprese o foto (time-lapse) dell'area del cantiere al fine di documentare la realizzazione ed avanzamento dei lavori.

Art. 8 COMMITTENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

La Stazione Appaltante è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Al Responsabile unico del progetto (nel seguito RUP) competono i compiti, con le conseguenti responsabilità, di cui all'art. 15 del Codice.

Art. 9 DIRETTORE DEI LAVORI

La direzione e il controllo dell'esecuzione è affidata al Direttore dei lavori che può essere coadiuvato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure individuate dalla Stazione Appaltante, anche con funzioni di controllo e ispettive.

Il Direttore dei Lavori vigila sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l'Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall'ufficio della Direzione dei Lavori, ove nominato, ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti.

Al Direttore dei Lavori e ai suoi eventuali collaboratori competono i compiti previsti dall'Allegato II.14 al Codice, cui si rinvia.



Art. 10 COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con le conseguenti responsabilità, ed è in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11 PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

I lavori dovranno svolgersi ad andamento lineare costante per tutta la durata del contratto ed in conformità al cronoprogramma di progetto, costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Affidatario in sede di offerta tecnica, ai sensi del combinato disposto degli art. 30 e 32 comma 9 dell'allegato I.7 al Codice.

Il programma di esecuzione lavori dovrà essere redatto dall'Appaltatore sulla base del cronoprogramma di progetto ed ai sensi dell'art. 30 dell'allegato I.7 del Codice, ed in particolare con la rappresentazione grafico-tabellare delle lavorazioni correlate ai relativi tempi di esecuzione ed ai relativi costi.

Tale programma di esecuzione deve essere aggiornato, durante lo svolgimento dell'appalto, con cadenza **almeno mensile** dall'Appaltatore, in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali e organizzazione lavorativa, indicando anche i tempi di presentazione di tutte le campionature e di tutte le attività propedeutiche all'esecuzione delle varie categorie d'opera. Tale programma aggiornato dovrà essere consegnato al Direttore lavori.

Detto programma deve essere coerente con il programma predisposto dalla Stazione Appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in fase di esecuzione deve essere mensilmente aggiornato dall'Appaltatore e sottoposto all'approvazione della Direzione Lavori, che ne darà riscontro entro **7 (sette) giorni** dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

È fatto obbligo dell'aggiornamento del programma esecutivo in caso di proroga o interruzione dei lavori, prima della ripresa dei lavori. In caso di richiesta di proroga, la stessa sarà accettata soltanto se corredata da programma esecutivo aggiornato.

Tale adeguamento potrà anche essere richiesto dalla Stazione Appaltante, nel caso di scostamenti significativi e protratti nel tempo tra gli importi delle lavorazioni programmate e quelle effettivamente eseguite.

Il programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione lavori come da cronoprogramma e programma esecuzione lavori, la Stazione Appaltante si riserva di applicare la penale giornaliera di cui al successivo art. 15.

In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

Art. 12 ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante ordini di servizio, precisandone i termini temporali per l'esecuzione.



L'Appaltatore è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori impartisce con appositi Ordini di Servizio (annotati nel Giornale dei Lavori), redatti in duplice copia, comunicati al Responsabile Unico di Progetto e firmati per accettazione dall'Appaltatore, ex art. 1, comma 1 lettera e) dell'allegato II.14 al Codice.

E' altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui ai successivi artt. 36 e 37, comprese eventuali prescrizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale, adempiendo a tutte le disposizioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori. In relazione alla durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 Capitolato Generale.

Art. 13 CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori entro il termine di **45 (quarantacinque) giorni** decorrente dalla data di stipula del contratto.

Il RUP può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza ex art. 17, commi 8 e 9 del Codice e art. 3, comma 9 dell'allegato II.14 al Codice, al fine di ottemperare alle tempistiche previste dal DM 1274/21.

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, **non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici)**; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

I lavori devono essere consegnati mediante la redazione di apposito processo verbale di consegna in contraddittorio con l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 al Codice, fatto salvo la mancata presentazione delle polizze di cui al successivo art. 34.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, nonché la documentazione di cui all'Allegato XVII del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 14 TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori ricompresi nell'appalto è fissato in giorni **660 (seicentosessanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o di avvio in via d'urgenza, cui saranno sottratti i giorni di riduzione che saranno eventualmente offerti come miglioria dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Qualora si renda necessaria la consegna parziale, anche in via d'urgenza, si applicano le disposizioni previste al precitato art. 3, comma 9 dell'allegato II.14 al Codice.

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori ma dovrà essere aggiunta al tempo contrattuale così come indicato nel verbale di ripresa dei lavori.



I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti, che è parte integrante del contratto.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori il quale, in ogni caso, procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art. 121, comma 9 del Codice, redigendo apposito verbale di constatazione sullo stato dei lavori, a seguito del quale elabora nel più breve tempo possibile il certificato di ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui il DL accerti la necessità di eseguire il completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, può assegnare un termine non superiore a **60 (sessanta) giorni** da indicare nel predetto certificato. Alla conclusione del termine così assegnato, il DL procede nuovamente a constatare, con la redazione di un apposito verbale di accertamento, che le lavorazioni sono state completate e conferma l'ultimazione già indicata nel certificato di ultimazione compilato in precedenza. In caso contrario, il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni. In caso di persistente inerzia dell'appaltatore accertata da apposito verbale di constatazione, la Stazione appaltante si riserva di procedere d'ufficio, previa comunicazione allo stesso, addebitandone la spesa.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ex art. 121, comma 9 del Codice.

Art. 15 PENALI

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 126, D. Lgs. n. 36/2023, di applicare penali nei seguenti casi:

1. **Ritardi nell'esecuzione dei lavori rispetto alla data di ultimazione dei lavori come da programma esecutivo dei lavori:** penale pari all'**1 per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
2. **Ritardi nell'adempimento degli Ordini prescritti dal Direttore Lavori:** in riferimento a quanto previsto all'art. 12 del presente Capitolato in caso di ritardo o inadempimento imputabile all'Appaltatore è prevista la penale pari all'**0,5 per mille** dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
3. **Ritardi o inadempienze nell'adempimento delle disposizioni relative alla sicurezza dettate dal Coordinatore della Sicurezza dell'esecuzione:** è prevista la penale pari all'**0,5 per mille** dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 63 del C.S.A. e art. 122, commi 3 e 4 del Codice, a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta.

Costituisce grave inadempimento contrattuale l'applicazione di due penali per la mancata realizzazione delle migliorie offerte in fase di gara o per la violazione delle tempistiche di realizzazione delle stesse.



Le penali sopra riportate non sono escludenti tra loro ma possono, nel caso in cui si verificano le diverse cause di inadempimento, essere cumulate tra loro.

Le penali saranno applicate dal RUP, ad eccezione di quelle formulate in sede di conto finale, mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa detrazione del relativo importo sul certificato di pagamento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'importo complessivo della penale non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale ex art. 126 del Codice.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni o oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dell'andamento delle attività lavorative non conformi alle prescrizioni contrattuali.

L'Appaltatore dovrà tenere conto, nel formulare l'offerta, che i tempi per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, illustrati in dettaglio nel presente Capitolato Speciale, devono essere rigorosamente rispettati in quanto strettamente correlati con il finanziamento ministeriale accordato al Politecnico, dal quale deriva il termine di ultimazione delle lavorazioni inderogabilmente alla data del 30.06.2026.

Art. 16 IMPIANTO DEL CANTIERE – INTERFERENZA CON ALTRE LAVORAZIONI, OPERE E ATTIVITA'

L'Appaltatore dovrà provvedere, dalla data di consegna, all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma di esecuzione dei lavori (formazione cantiere), come definito al precedente art. 11 del Presente Capitolato.

Nel programma lavori esecutivo, l'Appaltatore dovrà organizzare le proprie attività tenendo presente che tutte le opere in oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite assicurando il normale svolgimento delle attività interne ed esterne esplicitate negli adiacenti edifici e di altri limitrofi cantieri senza che ciò possa costituire in alcun modo titolo per richieste di ulteriori compensi in quanto l'Appaltatore ne ha già tenuto conto in sede di offerta.

A tale proposito vengono di seguito sinteticamente indicate, con riferimento specifico all'art. 2 del presente documento, al Cronoprogramma del progetto esecutivo ed alle planimetrie relative all'organizzazione del cantiere nelle diverse fasi, le possibili interferenze presenti:

1. Attività interne ed esterne esplicitate negli edifici adiacenti;
2. Attività di altri cantieri con inizio lavori successivo a quello del presente appalto.

Dunque, l'Appaltatore, con la presentazione della propria Offerta di Gara, dà esplicitamente atto di essere pienamente e perfettamente edotto, in dipendenza delle esigenze del Committente, degli obblighi di coordinamento, dei vincoli di subordinazione e delle spese di qualsiasi natura, cui dovrà soggiacere durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori del presente Appalto.

Art. 17 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà autorizzare, su richiesta scritta dell'Appaltatore, la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge. I costi sostenuti per la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei



giorni festivi saranno a totale carico dell'Appaltatore, senza nessuna possibilità di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà garantire la corresponsione delle tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

È cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori, le condizioni di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni.

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome contribuiscano alle operazioni dell'appalto.

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Stazione Appaltante e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

In materia si fa riferimento agli articoli 71, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Direttore dei Lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 18 SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Al verificarsi delle circostanze speciali di cui all'art. 121, commi 1 e 2 del Codice, il RUP dispone la sospensione dei lavori, secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo, **dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico.**

La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione; a seguito della cessazione di dette cause, si procede con le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo e di cui all'art. 8, comma 3 dell'allegato II.14 al Codice.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; laddove la Stazione Appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

È ammessa la sospensione parziale dei lavori secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 121 del Codice.

Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92,



c. 1 del D. Lgs. 81/2008, non comporta per l'Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

Nel caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121, commi 1, 2 e 6 del Codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, il risarcimento dei danni subiti, da quantificare sulla base dei criteri previsti dall'art. 8, comma 2 dell'allegato II.14 al Codice.

La sospensione parziale dei lavori di cui all'art. 121, comma 6 del Codice determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma o programma di esecuzione lavori.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà avanzare, con le modalità previste dall'art. 121, comma 8 del Codice, con motivata domanda, con congruo anticipo, di proroga proroghe che, se ritenuta giustificata, sarà concessa dalla Stazione Appaltante.

La richiesta di proroga dovrà pervenire con congruo anticipo, almeno **45 (quarantacinque) giorni** naturali e consecutivi prima rispetto alla data di scadenza.

Sull'istanza di proroga decide, entro **30 (trenta) giorni** dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori o acquisito il parere del collegio consultivo tecnico.

La richiesta di proroga e l'accettazione stessa non dà diritto all'Appaltatore di trarre alcun motivo per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Stazione Appaltante.

Art. 19 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il RUP, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la Stazione Appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 20 VARIAZIONI DEI LAVORI

Nessuna variazione, addizione o modifica al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente autorizzata dal RUP nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 120 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice.

Il contratto di appalto può essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento nelle ipotesi previste dall'art. 120 del Codice.



Le modifiche nonché le varianti del contratto devono essere autorizzate dal RUP, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Se in corso di esecuzione dovesse rendersi necessario **un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale**, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste, nel rispetto del dettato dell'art. 120 del Codice.

In questo caso l'appaltatore non potrà far valere la risoluzione del contratto.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione.

In caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione andrà avanzata senza ritardo e non è giustificata, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il RUP provvederà a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 8, del Codice.

Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata potrà agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Non saranno riconosciute come varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza ordine scritto della Direzione Lavori preventivamente approvato dal RUP.

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del RUP, il ripristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Art. 21 VARIANTI MIGLIORATIVE PER IL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai fini del rispetto dei criteri ambientali minimi applicabili al progetto, saranno ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto di appalto che prevedano prestazioni superiori.

Le varianti dovranno essere preventivamente concordate e approvate dalla Stazione Appaltante (per il tramite tecnico della Direzione Lavori), che ne dovrà verificare l'effettivo apporto migliorativo.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di presentare, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti risultati raggiungibili.

La Stazione Appaltante provvederà alla verifica e controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall'Appaltatore sulla base dei criteri ambientali minimi.



Art. 22 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Le varianti saranno ammesse a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i valori di cui ai punti e) ed f) del predetto articolo 120 (il valore della modifica deve essere inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice e inferiore al 15 % del valore iniziale del contratto e comunque non deve alterare la natura complessiva del contratto), ai sensi dell'art. 120, comma 3, del Codice. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero necessarie varianti, che sotto il profilo economico eccedano il 15% dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.

In tal caso, la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 % dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 23 LAVORI NON PREVISTI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 commi 7 e 8 del Codice.

In tutti i casi in cui, nel corso dell'appalto, vi fosse la necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nel contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà con riferimento a tali lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: 1. desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 comma 13 del codice, ove esistenti; 2. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

L'Appaltatore dovrà accettare di portare a termine i lavori nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti. Qualora l'esecutore non accettasse i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

L'Appaltatore, sottoscrivendo il contratto, dichiara di essere a conoscenza dell'attuale situazione congiunturale, di difficoltà degli approvvigionamenti. Sarà quindi cura dell'Appaltatore fornire prove concrete di ordini e contratti firmati in aderenza al programma esecutivo dei lavori.



Le eventuali problematiche generate da ritardi nei contratti di fornitura, subappalto, in difformità dal programma esecutivo, non daranno diritto a revisioni, risarcimenti, varianti economiche.

TITOLO III – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 24 ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

A) Oneri ed obblighi generali dell'Appaltatore per l'esecuzione delle opere.

L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto, ad esso compete, con le conseguenti responsabilità, di:

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al RUP ovvero al Responsabile dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al RUP ovvero al Responsabile dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 100 e allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- redigere il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMus) di cui all'art. 136 e all'allegato XXII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Tali piani sono da considerare quali piani complementari e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri ed obblighi contemplati nel Capitolato generale, nel Regolamento di esecuzione e nelle Specifiche e prescrizioni tecniche, i seguenti oneri ed obblighi:

- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli fornendo un quadro complessivo delle attrezzature, dei noli e delle forniture;
- predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi, tesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- predisporre per le esigenze del RUP e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere compresi gli oneri derivanti dall'utilizzo e mantenimento;
- provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere della cartellonistica di sicurezza e del regolamentare cartello e al suo aggiornamento con le indicazioni relative al progetto, alla Stazione Appaltante, al RUP, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori e quanto conformemente necessario secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante e ai sensi della norma vigente;
- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari costruttivi, tabelle ferri per c.a., elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
- provvedere all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;



- provvedere all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;
- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante o di difficile interpretazione nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere previste dalla normativa vigente;
- aggiornare gli elaborati grafici in conformità all'eseguito ed in ottemperanza a quanto offerto in sede di gara;
- osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, prefabbricato e a struttura metallica di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla denuncia delle opere in c.a., prefabbricate e a struttura metallica, ai sensi della legge 1086/71 e ss.mm.ii.;
- provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo, e quanto necessario all'espletamento delle pratiche relative, agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
- raccogliere, conservare e condividere con la Direzione Lavori tutta la documentazione relativa a opere edili, strutturali, impiantistiche necessarie per l'espletamento delle pratiche finali per l'agibilità dell'opera realizzata;
- provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
- prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare:



- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- rilasciare dichiarazione al RUP e al CSE di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
- richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del RUP ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- raccogliere e verificare la documentazione fornita dai subappaltatori prima di inoltrare la richiesta di subappalto alla Stazione Appaltante;
- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il Piano di sicurezza e coordinamento;
- informare il RUP ovvero il Responsabile dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- fornire al RUP ovvero al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con onere totale della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle



condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verificano assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Per le eventuali opere o forniture escluse dall'Appalto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, su richiesta della Direzione dei Lavori, sentito il RUP:

- lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dalla Stazione Appaltante che dai fornitori da lui prescelti;
- il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
- in generale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni l'Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nel presente Capitolato.

B) Oneri ed obblighi particolari e speciali dell'Appaltatore per l'esecuzione delle opere.

L'Appaltatore, oltre agli obblighi ed oneri generali sopra riportati e più in generale riportati negli altri articoli del presente Capitolato Speciale d'appalto, ha in aggiunta e specificatamente, i seguenti oneri ed obblighi particolari e speciali.

B1. È fatto specifico obbligo all'Appaltatore, nel rispetto del programma lavori esecutivo approvato, di articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto, all'interno del perimetro delle aree aggiudicate e renderlo compatibile con le attività in corso nelle aree attigue a quelle del proprio appalto.

B2. L'Appaltatore dovrà coordinare la propria attività con quella degli altri cantieri circostanti, anche successivi all'avvio dei lavori di cui al presente appalto e adeguerà pertanto il piano operativo di sicurezza adottando, in accordo con il coordinatore per la sicurezza, ogni misura di protezione necessaria per eliminare o contenere i rischi derivanti dalla compresenza di più imprese e di lavorazioni contestuali. La viabilità interna del cantiere, gli accessi e le conseguenti soggezioni sono riportate indicativamente, negli schemi elaborati allegati al Piano di sicurezza e coordinamento.

B3. L'Appaltatore è tenuto a rispettare rigorosamente i termini temporali per l'esecuzione e pertanto dovrà dotarsi di tutti gli accorgimenti organizzativi, maestranze e mezzi in numero adeguato ad operare in conformità alla propria offerta e a quanto previsto e predisposto in sede di PSC e in sede di Cronoprogramma dei lavori, rispettando scrupolosamente le Indicazioni ivi riportate ed i termini contrattuali previsti. In caso di non rispetto delle date indicate si applicherà l'Art. 15 del presente capitolato.



In relazione alle maestranze specializzate di cui all'elemento A8 dei criteri di aggiudicazione, si specifica che entro **10 (dieci) giorni** prima dell'avvio delle specifiche lavorazioni, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Direzione lavori i curriculum vitae comprovanti la formazione specifica e le pregresse esperienze delle risorse impiegate. L'inosservanza o il ritardo nell'adempimento di tale obbligo comporterà l'applicazione di penali, ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato.

B4. Nel caso di ritardi sulle date di ultimazione dei lavori il Politecnico applicherà le penali contrattuali e si riserva sin d'ora di addebitare all'Appaltatore ogni maggior danno che il Politecnico stesso potrà eventualmente sopportare per rallentamenti, fermi, intralci per ritardi negli impegni ministeriali assunti in merito alla rendicontazione delle lavorazioni ed alla conseguente acquisizione dei finanziamenti.

B5. Oltre che alla pulizia ed al riordino giornaliero del cantiere, è fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere alla pulizia ed al riordino conclusivi dei luoghi, prima della consegna finale delle opere. Al fine di non pregiudicare la qualità del funzionamento delle installazioni. L'Amministrazione si riserva sia di trattenere dall'importo contrattuale da 1.000 (mille) a 5.000 (cinquemila) euro, anche ad ogni constatazione, sia di fare eseguire in danno le pulizie da terza impresa previa diffida addebitandone i costi pro quota alle imprese presenti in quel momento in cantiere trattenendone gli importi e senza ulteriore comunicazione sui SAL.

B6. Entro **30 (trenta) giorni** dall'emissione del certificato di ultimazione lavori, l'Appaltatore dovrà presentare:

- n. 3 copie (timbrate e firmate) degli elaborati "as built" costituenti l'aggiornamento del progetto esecutivo e riportanti tutte le varianti apportate in corso d'opera;
- n. 1 copia degli elaborati "as built" su supporto informatico (anche in formato editabile);
- 5 copie originali (timbrate e firmate) della dichiarazione di conformità alla legge 46/90, nelle quali si attesta che gli impianti eseguiti nell'ambito del contratto sono rispondenti alla normativa tecnica vigente e realizzati in conformità alle regole d'arte. Tali dichiarazioni dovranno essere redatte sul modello conforme al D.M. 20.02.1992, n. 49 e corredate degli allegati di cui alla legge stessa ed alle successive circolari ministeriali;
- in formato digitale:
 - copia dei documenti cartacei richiamati ai precedenti punti;
 - cataloghi dei componenti dell'impianto;
 - schede tecniche dei materiali;
 - manuali di istruzione e manutenzione dei componenti degli impianti;
 - certificazioni di omologazione in originale dei componenti degli impianti;
 - verbali di collaudo eseguiti in fabbrica per i componenti degli impianti.

B.7 Garanzie

L'Appaltatore dovrà specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera, in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia tramite presentazione di un certificato di garanzia.

La garanzia dovrà essere accompagnata dalle condizioni di applicabilità e da eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente.

B.8 Verifiche ispettive

Durante l'esecuzione delle opere, verrà svolta un'attività ispettiva da parte di iiSBE Italia al fine di accertare il rispetto delle specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere



definite nel progetto al fine della certificazione secondo il Protocollo Itaca. L'Appaltatore è tenuto, oltre al rispetto delle prescrizioni tecniche e prestazionali del progetto, a fornire alla Direzione dei lavori ed all'organismo i documenti e le informazioni esecutive richieste.

C) Oneri ed obblighi particolari e speciali dell'Appaltatore per il rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) ai sensi del D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Se offerto in sede di proposta migliorativa, in conformità a quanto previsto al paragrafo 3.2.1 "Sistemi di gestione ambientale" del citato DM 23 giugno 2022, l'appaltatore dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto. A tal fine, egli dovrà - prima della stipula del contratto - comprovare il possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n 1221/2009) in corso di validità, oppure di una certificazione secondo la normativa ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali. Sono ammesse prove relative a misure equivalenti.

Nel seguito, si precisano ulteriori oneri connessi alla gestione del cantiere.

C.1 Materiali usati nel cantiere

I materiali usati per l'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nella documentazione di progetto relativa al rispetto dei criteri minimi ambientali (Relazione tecnica Criteri minimi ambientali (CAM)).

La documentazione a comprova del rispetto di criteri dovrà essere presentata alla Direzione Lavori contestualmente alla sottomissione delle schede dei prodotti sottoposti all'approvazione.

C.2 Personale di cantiere

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti con particolare riguardo a:

- sistema di gestione ambientale;
- gestione delle polveri;
- gestione delle acque e scarichi;
- gestione dei rifiuti.

L'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori almeno **5 (cinque) giorni naturali e consecutivi** prima dell'inizio della specifica attività, idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.

L'inosservanza di tale obbligo o il ritardo nell'adempimento sarà comminata con l'applicazione delle penali di cui precedente art. 15.

C.3 Oli lubrificanti

L'Appaltatore dovrà utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo.

I requisiti ambientali relativi alle categorie di lubrificanti accettati sono specificatamente riportati negli elaborati di progetto attinenti i Criteri minimi ambientali.

D) Oneri ed obblighi particolari e speciali dell'Appaltatore in tema di attività e personale di cantiere.

D. 1 Compilazione del Giornale dei Lavori



L'Appaltatore dovrà coadiuvare giornalmente l'Ufficio di Direzione lavori nella compilazione del Giornale dei Lavori secondo le modalità di cui al successivo art. 40 del presente Capitolato, anche laddove non ci fosse alcuna attività in corso o nessuna maestranza presente in cantiere.

D. 2 Comunicazione imprese e personale presenti in cantiere

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, mediante indicazione nel Giornale dei Lavori, l'elenco delle imprese e del relativo personale presenti in cantiere per ogni giornata lavorativa, coinvolte nell'esecuzione dei lavori, nelle forniture di materiali e in qualsivoglia tipo di prestazione, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

D.3 Documentazione relativa al personale lavoratore

Le maestranze dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'Appaltatore si deve accertare che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

L'appaltatore dovrà fornire al CSE, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'ingresso in cantiere del personale, il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre, su richiesta della Stazione Appaltante, dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto. L'Appaltatore potrà fornire in aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014. L'Appaltatore potrà presentare in aggiunta la relazione dell'organo di vigilanza di cui al decreto legislativo 231/01, laddove tale relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle procedure aziendali in materia di ambiente-smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard ISO 26000 in connessione alla PDR UNI 18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa responsabile.

D.4 L'Appaltatore dovrà consentire l'ingresso in cantiere, previa autorizzazione del CSE e secondo modalità condivise con lo stesso, col RUP e con la Stazione Appaltante di gruppi di studenti e docenti di massimo n. 25 individui.

E) Oneri ed obblighi particolari e speciali dell'Appaltatore in tema di prevenzione illeciti e tutela della sicurezza delle maestranze.

E. 1 Informazioni antimafia interdittive subappaltatore e subcontraente

L'Appaltatore è obbligato ad inserire in tutti i suoi subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente e subappaltatore; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa aggiudicataria;

E.2 Richiesta di denunce illecite

L'Appaltatore si impegna a far sì che egli stesso, le eventuali imprese subappaltatrici ed eventuali sub-contraenti, presentino autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni tentativo di concussione e di ogni illecita richiesta di denaro o utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti dell'impresa, del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa o di un suo rappresentante o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura territorialmente competente.



E. 3 Comprova adempimento obblighi retributivi e contributivi

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici e di corrispondere il pagamento del corrispettivo all'Appaltatore e al Subappaltatore, è obbligo, con cadenza bimestrale e per tutta la durata del contratto, per le predette imprese di fornire alla S.A., idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi.

E. 4 Sicurezza sul lavoro

La Stazione Appaltante avendo l'obiettivo di tutelare efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto, verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto.

F) Oneri ed obblighi particolari e speciali dell'Appaltatore connessi al processo di certificazione ITACA di cui all'Allegato B al presente atto.

Tutti gli oneri e gli obblighi particolari e speciali da B1 a B8, da C1 a C3, da D1 a D4, da E1 a E4 e F costituiscono a tutti gli effetti circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali.

Art. 25 QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le opere con i materiali e le forniture delle migliori qualità esistenti in commercio, dotati delle caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed in conformità alla specifica normativa del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali ed ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) prescritti dal progetto.

Si richiamano, peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

L'Appaltatore, almeno **30 (trenta) giorni** prima della prevista messa in opera, **dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture e degli arredi** che intende impiegare, corredati di tutte le certificazioni che giustificano le prestazioni e dalle schede tecniche che assicurino le specifiche caratteristiche descritte negli elaborati del progetto esecutivo. Tali schede dovranno inoltre riportare le certificazioni di prodotto e dei rapporti di prova previsti e prescritti nella relazione denominata 000144_002_ESE_ELG_RSP_001_01_RELAZIONE CAM, al fine di dimostrare la conformità del prodotto ai Criteri Ambientali Minimi. I certificati, i rapporti di prova ed i documenti presentati dall'Appaltatore devono essere in corso di validità ed in copia conforme all'originale.

In relazione alla fornitura degli arredi, l'Appaltatore dovrà presentare le certificazioni di prodotto e dei rapporti di prova previsti e prescritti nella sopra citata Relazione al fine di rispettare quanto disciplinato per i Criteri Ambientali Minimi.



I certificati, i rapporti di prova ed i documenti presentati dall'Appaltatore devono essere in corso di validità ed in copia conforme all'originale.

I certificati e i rapporti di prova dovranno essere rilasciati da apposito organismo accreditato o essere di tipo Ecolabel, LEVEL, GreenGuard.

L'Appaltatore avrà la possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori, mentre otterrà l'accettazione "definitiva" dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle descrizioni specifiche tecniche che fanno parte delle Specifiche e prescrizioni tecniche;
- b) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione dei Lavori o dal Collaudatore sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Il DL svolge attività di controllo tecnico, tra cui l'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, ai sensi dall'art. 1 dell'allegato II.14 al Codice. Altresì esegue tutti i controlli e le prove di cui all'art. 4 dell'allegato II.14 al Codice, con le modalità ivi previste.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono essere sempre rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti e inadeguatezze, per accertata esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti dal contratto, ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'allegato II.14 al Codice. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, sul primo atto contabile utile, entro **15 (quindici) giorni** dalla scoperta delle predette non conformità del materiale o del manufatto.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 26 PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti e concordati con la Direzione dei Lavori anche



in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. La Direzione Lavori potrà richiedere, in ragione delle necessità del cantiere ed ai fini del rispetto del programma esecutivo dei lavori, una integrazione delle maestranze senza che ciò comporti riconoscimento di maggiori oneri a vantaggio dell'Appaltatore. Il personale dovrà essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre **15 (quindici) giorni** dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo;
- l'Appaltatore, nell'esercizio delle attività inerenti all'oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino". La violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

In ragione dell'offerta tecnica presentata in fase di gara, al fine di eseguire le specifiche attività l'Appaltatore dovrà fornire alla DL la documentazione comprovante ed a supporto di quanto previsto ed offerto nel criterio A7.

Art. 27 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve eleggere domicilio secondo le modalità di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve conferire, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, mandato con rappresentanza risultante da atto pubblico, depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori.

Pertanto, ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme contrattuali di coordinamento del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;



- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante, ed in particolare, dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le eventuali Ditte dirette fornitrici della Stazione Appaltante sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

L'inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Ogni variazione del domicilio o delle persone autorizzate a riscuotere, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del rappresentante deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 28 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Per il subappalto e l'affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le disposizioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Prevvia autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice, **solo le lavorazioni** che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta potranno essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell'art. 104, comma 11 del Codice, nonché di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.

È assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 119 del Codice e dell'art. 17 lett. E dello schema di contratto (clausola risolutiva espressa).

Se, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione dei lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e seg. del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione richiesti per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte della Stazione Appaltante. Resta inteso che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo



per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'art.119, comma 16 del D. Lgs n.36/2023, l'impresa **almeno 20 (venti) giorni** prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- a) istanza di autorizzazione al subappalto da cui risulti la descrizione dettagliata, la/e specifica/he categoria/e SOA di riferimento, l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo, i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
- b) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, (i) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione (ii) che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall'art. 119 comma 12, del D. Lgs. 36/2023. A tal fine, per ogni singola attività affidata in subappalto, dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dall'art.6 della Legge 217/2010 e ss.mm.ii., verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

- c) Attestazione S.O.A. dell'Impresa subappaltatrice, oppure, per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, documentazione a comprova dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010;
- d) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice di anagrafica e conto dedicato secondo l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante;
- e) Dichiarazione, redatta dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt.94, 95, 96, 97, 98 del D. Lgs. 36/2023 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
- f) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore, qualora il subappaltatore non venga pagato direttamente dalla Stazione Appaltante;
- g) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;
- h) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo nonché copia del piano di sicurezza.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei subcontraenti nei casi di cui all'art. 119, comma 11 del Codice.



In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 11 e secondo quanto dichiarato ed allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto oppure secondo quanto dichiarato nella comunicazione di cui al successivo comma 6, l'Appaltatore è tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore/subcontraente a specificare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto/subcontratto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 119, comma 20 del Codice.

Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante, entro **20 (venti) giorni naturali e consecutivi** dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed ai titolari dei subcontratti non costituenti subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 2 quinto periodo, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 11 dell'art. 119 del Codice.

In difetto, fatti salvi giustificati motivi al riguardo formalmente presentati dall'Appaltatore, si provvederà a trattenere cautelativamente l'importo corrispondente alle predette prestazioni eseguite dall'ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all'Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.

La Stazione Appaltante non risponde dei ritardi imputabili all'Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 119, commi 6 e 7 del Codice.

Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 119 comma 8 del Codice, si applica quanto previsto all'articolo 11, comma 6 del Codice.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di pagamento diretto ai soggetti titolari di subcontratti non costituenti subappalto di cui al precedente comma 2.

L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 119, comma 2 del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Stazione Appaltante effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 L. 136/2010 e ss.mm.ii. la Stazione Appaltante verificherà che nei contratti scritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia inserita l'apposita clausola nella quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta.

Il direttore dei lavori, oltre a verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati preventivamente comunicati (ex art. 119, comma 2 del Codice) e a controllare che i predetti svolgano la parte di prestazioni ad essi affidate, provvede alla segnalazione al RUP delle inosservanze da parte dell'esecutore delle disposizioni di cui all'art. 119, come da art. 1 dell'allegato II.14 del Codice.



Ove l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 D. Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii. (distacco di manodopera), dovrà trasmettere, **almeno 10 (dieci) giorni** lavorativi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un formale contratto di distacco (da allegare in copia) che dovrà, tra l'altro, riportare anche le motivazioni a giustificazione dell'interesse della società distaccante al ricorso di tale istituto, nonché l'indicazione del CCNL applicato ai dipendenti in distacco ai fini del successivo punto c);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati e le relative posizioni Inps/Inail/Cassa Edile;
- c) che al personale distaccato ed indicato sarà in ogni caso applicato il CCNL di riferimento relativo all'appalto oggetto del presente contratto, ivi compresa l'iscrizione in Cassa Edile se l'attività esercitata in maniera prevalente è quella edile, nello specifico la Cassa Edile di Torino, nel caso di lavori superiori a 90 gg, e in ogni caso conforme al disposto dell'art. 11, comma 3 del Codice.

La Stazione Appaltante, entro 10 gg dal ricevimento di quanto sopra, potrà negare il distacco ove in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le lavorazioni e prestazioni oggetto del contratto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 29 TRATTAMENTO E TUTELA DEI SUBAPPALTATORI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, anche ai sensi dell'art. 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi **15 (quindici) giorni**. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori



responsabilità di esso. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate.

Nel rispetto dell'art. 119 del Codice, l'Appaltatore dovrà garantire che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto - qualora quest'ultime coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale - rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Altresì, nel caso in cui le attività non riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente, si richiede al subappaltatore una dichiarazione di applicazione dei minimi salariali relativi al CCNL di riferimento, parametrati rispetto ai minimi tabellari ministeriali.

Art. 30 OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI IN MATERIA DI SICUREZZA

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono le conseguenti responsabilità:

- predisporre e consegnare all'Appaltatore per la verifica il Piano operativo di sicurezza conforme all'art. 100 e allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- predisporre e consegnare all'Appaltatore per la verifica il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMus) di cui all'art. 136 e all'allegato XXII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ove risultasse necessario;
- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Art. 31 GARANZIA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 106 D.LGS 36/2023

La garanzia provvisoria è pari al 2% dell'ammontare complessivo posto a base di gara, ed è presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Essa deve essere conforme, in ogni caso, alle modalità prescritte dall'art. 106 del Codice, ed in particolare, essere costituita secondo quanto previsto dal disciplinare di gara cui si rinvia.

Art. 32 ANTICIPAZIONE E FIDEIUSSIONE A GARANZIA

Ai sensi dell'articolo 125 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al **20 per cento** del prezzo entro quindici giorni naturali e consecutivi dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, oppure a decorrere dalla richiesta in corso di esecuzione.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'Appaltatore entro **15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi dall'effettivo inizio dei lavori o dall'inoltro alla Stazione Appaltante della richiesta di anticipazione - dovrà costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari



all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 33 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, ai fini della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a costituire, obbligatoriamente, una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fidejussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, in ragione del 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione Appaltante può inoltre richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 117 comma 4 del Codice, l'esecutore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo.

Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.

Ai sensi del successivo comma 5, la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, ai sensi del comma 6, del codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 117 comma 7, la garanzia fideiussoria costituita deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione



di cui all'articolo 1957, c. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ed è progressivamente svincola con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le riduzioni di cui sopra sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle predette certificazioni.

L'Appaltatore dei lavori è obbligato, altresì, **almeno 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi **prima della consegna dei lavori**, a presentare una polizza di assicurazione che copra i danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni eventualmente causati da terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il massimale della copertura assicurativa è fissato nella seguente misura:

- per i danni di esecuzione: pari all'importo di aggiudicazione;
- per la responsabilità civile: euro 3.000.000,00;
- per i danni alle opere preesistenti: euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante in relazione al presente appalto.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione Appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.



Ai sensi dell'art. 117 comma 11 del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, **una polizza indennitaria decennale** a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranco consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimale di copertura assicurativa per la responsabilità civile pari ad euro 5.000.000,00.

Art. 34 NORME GENERALI DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre;
- di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso della località interessata dai lavori, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel Codice Civile (e non esclusa da altre norme nel presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature e gli apprestamenti senza la necessaria autorizzazione del RUP o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto di specifiche lavorazioni a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante tramite il RUP.

Inoltre, l'Appaltatore rimane, di fronte alla Stazione Appaltante, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La Stazione Appaltante potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore



per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il RUP, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi delle opere provvisoriale allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.

Art. 35 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante dello Schema di Contratto, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nel Piano di sicurezza allegato al contratto e predisposto dalla Stazione Appaltante.

Gli oneri relativi alla sicurezza sono evidenziati nel Bando di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

L'Appaltatore, **entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, presenta alla Stazione Appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore presenterà al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori la proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tutte le proposte integrative presentate dall'Appaltatore dovranno essere approvate dal Responsabile dei lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; a quest'ultimo è demandato il compito di aggiornamento in funzione di nuove esigenze nate durante l'esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dell'originario Piano di sicurezza e di coordinamento.

Tale documento integrativo dovrà indicare le alternative proposte in merito alla programmazione delle opere oggetto dell'appalto o dei lavori subappaltati, alle modalità esecutive delle stesse, nonché a tutte le misure che l'Appaltatore intende porre in essere per meglio assicurare il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, anche in relazione ad un più efficace coordinamento delle attività svolte dalle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere.

Qualora durante il corso dei lavori si rendessero necessarie opportune ulteriori modifiche o integrazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'Appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ed a sottoporre alla sua approvazione, prima della loro attuazione e fatti salvi i motivi di urgenza che rendessero consigliabile un'immediata applicazione, misure di tutela integrative o alternative a quelle previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relazionerà, mediante rapporti periodici scritti (con cadenza non superiore a 15 (quindici) giorni), al Responsabile dei Lavori sul mantenimento del



livello di sicurezza dei lavori, così come accertato nel corso delle visite in cantiere, nonché sulle eventuali modifiche e/o integrazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento che dovessero rendersi necessarie durante il corso dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, anche promuovendo tutte le iniziative utili a garantire un idoneo livello di conoscenza del contenuto del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Le difformità delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal Piano di sicurezza e coordinamento, ove accertate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, comporteranno l'applicazione di una penalità pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione e, qualora l'accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale delle lavorazioni.

La Direzione Lavori disporrà, anche su iniziativa del Responsabile dei lavori, la risoluzione del contratto, in danno dell'Appaltatore, qualora il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione abbia segnalato ripetute e gravi violazioni delle norme in materia di piani di sicurezza non regolarizzate nei termini prescritti.

E' a carico dell'Appaltatore sottoporre al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte per l'aggiornamento o l'adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'entrata in vigore, durante il corso dei lavori, di nuove disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'Appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore o le eventuali imprese subappaltatrici, intendono apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

E' responsabilità dell'Appaltatore vigilare per garantire il rispetto di quanto contenuto e disposto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte dei dipendenti propri e delle imprese subappaltatrici operanti nel cantiere.

Queste ultime, all'atto dell'avvio delle proprie attività, dovranno comunicare esplicitamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e al Direttore dei lavori di aver acquisito il Piano di Sicurezza e Coordinamento e di accettarne integralmente tutte le clausole e prescrizioni.

Ciascun lavoratore, prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro, dovrà essere reso edotto dei contenuti generali del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto specificamente attinente alle lavorazioni a cui è addetto.

Resta a carico dell'Appaltatore la responsabilità dell'azione di coordinamento delle imprese subappaltatrici presenti in cantiere della trasmissione alle stesse di eventuali aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Sotto il profilo della sicurezza del cantiere l'Appaltatore farà effettuare, a sua totale cura e spese, ispezioni quotidiane da parte del proprio Responsabile per la Sicurezza del cantiere e saltuariamente da un esperto in materia antinfortunistica per curare al massimo tutti i possibili aspetti, anche di dettaglio, del rispetto delle misure di sicurezza.

Sempre ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza, si conviene espressamente che l'Appaltatore non può vantare diritti di sorta se, durante il corso dei lavori, deve modificare, qualitativamente o quantitativamente, oppure sostituire gli impianti di cantiere e le opere provvisorie, nei confronti delle sue previsioni iniziali, ancorché ciò abbia a conseguire da provvedimenti specifici o generali della Pubblica Autorità o da nuove normative integrative dopo la stipulazione del contratto.

Per l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà disporre di mezzi d'opera e di attrezzature perfettamente idonei ed adeguati al lavoro da compiere e rispondenti alle norme antinfortunistiche, nonché dei mezzi finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano, oltre che quelli definiti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.



L'Appaltatore provvederà altresì ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori ed alle autorità competenti, copia della notifica preliminare all'ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione potrà, in ogni momento e fase di lavorazione, intimare all'Appaltatore, o in caso di urgenza direttamente ai lavoratori impiegati nel cantiere, il rispetto di norme e prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o, ove lo ritenga opportuno, la sospensione parziale o totale di lavorazioni, di cui dovrà essere data immediata comunicazione al Responsabile dei Lavori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è tenuto dall'Appaltatore a disposizione dei dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale e, tramite le imprese collegate, il piano è tenuto a disposizione dei dirigenti delle rispettive rappresentanze sindacali presenti in cantiere.

Per quanto non previsto al presente articolo, si rimanda al Piano di Sicurezza e Coordinamento e si richiamano le norme comunitarie sulla consultazione e partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno venire segnalati al Coordinatore per l'esecuzione che si occuperà di effettuare operazioni di coordinamento per evitare conflitti tra le squadre presenti in cantiere.

Il fatto che il Piano di sicurezza sia predisposto dalla Stazione Appaltante non esime l'Appaltatore dalla sua diretta responsabilità legata al rispetto di tutte le norme destinate al datore di lavoro.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal Coordinatore in sede di esecuzione nonché garantire la propria disponibilità a tutte le operazioni di coordinamento richieste dal Coordinatore stesso e a tutte le disposizioni previste dal suddetto piano.

L'Appaltatore ed i lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 100, c.3 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. sono tenuti ad attuare quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento.

I subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive che sorgeranno dal rispetto del Piano di sicurezza.

L'Appaltatore non potrà effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto delle norme di sicurezza contenute nel Piano di sicurezza.

Art. 36 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 89, c. 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro.



Art. 37 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del medesimo D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

TITOLO IV – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 38 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, posti a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo completo rischio. I prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, salve eventuali diverse indicazioni normative a seguito di anomalo andamento dei costi delle materie prime o del costo del lavoro.

L'Appaltatore non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per aumenti di costo dei materiali, con eccezione di anomali andamenti come sopra indicati, e della manodopera, aumenti di prezzo di assicurazioni degli operai, dazi, emigrazioni, epidemie, eventi bellici e qualsiasi altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo



l'aggiudicazione, con eccezione delle circostanze speciali appositamente normate e sopra indicate.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.

Art. 39 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata ai sensi dell'Allegato II.14 del Codice.

Il prezzo a corpo indicato nel presente Capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato.

Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere che si trovano espressamente indicate, a tale scopo, nei progetti, nel contratto, nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio.

Sono, inoltre, comprese tutte le realizzazioni previste nei documenti del progetto esecutivo, tra cui le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano di campagna, gli allacciamenti alle reti di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta, intendendosi detta assistenza già compensata nei prezzi contrattuali.

In nessun caso potranno essere modificate le valutazioni del computo metrico estimativo che possano dare luogo a riconteggi, aumenti di quantità e prezzo.

Potranno essere valutate a parte le sole opere indicate dalla normativa di riferimento e comunque autorizzate dalla Direzione dei Lavori e sentito il RUP.

Tali opere potranno essere escluse dall'importo a corpo solamente nel caso di indicazione espressa nelle specifiche tecniche (progetto, contratto, capitolato e specifiche tecniche) con la chiara definizione di quanto escluso dall'importo a corpo; in caso di mancata esclusione di opere o parti di esse chiaramente identificate, tutti i lavori previsti o necessari alla realizzazione di quanto indicato nel contratto principale di appalto si intenderanno inclusi nel prezzo complessivo stabilito.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata.

Art. 40 VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORI A MISURA

I lavori di cui al presente appalto sono valutati a corpo. Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito:

- tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto;



- viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltante, di qualunque tipo;
- il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Art. 41 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le eventuali prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli e i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente Capitolato e l'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 145 del 2000 (capitolato generale) e l'articolo 16, comma 1, sub, a.1), all'articolo 32, comma 3, all'articolo 42, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera comprende ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 42 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Tutte le opere oggetto del presente appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nei documenti di progetto.

I prezzi a corpo, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e le prestazioni necessari per dare l'opera finita.

Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento, riferita alle categorie di lavoro di cui sotto:

● Edifici civili e industriali	53,03%
● Impianti idrico-sanitari	1,42%



● Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	3,69%
● Strutture prefabbricate in cemento armato	4,10%
● Componenti strutturali in acciaio	6,66%
● Impianti termici e di condizionamento	12,24%
● Impianti elettrici	18,87%

Art. 43 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Eventuali opere a misura saranno contabilizzate, sulla base degli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte, che saranno applicati sia per i lavori eseguiti nelle normali ore di lavoro, sia per i lavori eventualmente eseguiti al di fuori di tali orari.

Tali prezzi sono soggetti al ribasso percentuale unico e uniforme offerto in sede di gara.

I prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto del Contratto e non saranno quindi soggetti ad alcuna modifica dovuta a variazione di costi dei materiali, della manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni di imposte e tasse o a qualsiasi altra causa ivi comprese quelle di forza maggiore. Non si applica quanto esposto dal comma 1, art. 1664, del c.c. Per lavorazioni non previste dagli elenchi prezzi, ma sempre pertinenti all'oggetto del presente Contratto, si dovranno concordare nuovi prezzi fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, così come descritto al precedente art. 23.

Gli oneri per la sicurezza verranno inseriti in contabilità in modo percentuale, in base all'importo dello stato d'avanzamento rispetto all'importo contrattuale. Per lavori di manutenzione particolari, dove il coordinatore in fase di esecuzione richiederà approntamenti specifici, questi verranno compensati a misura e non saranno soggetti a ribasso.

Art. 44 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione in economia dei lavori è limitata ai soli casi di inapplicabilità della contabilizzazione a misura, a giudizio della Direzione Lavori, per opere preventivamente autorizzate dalla stessa. Nel caso di esecuzione di opere in economia, su Ordini di Servizio del D.L., saranno riconosciuti all'Appaltatore i seguenti costi orari della manodopera edile come desunti dal Prezzario Regione Piemonte 2023.

Sulle spese generali ed utili d'Impresa, pari al 26,50% (15%+10%) verrà applicato il ribasso di gara offerto ed i costi orari suddetti saranno maggiorati della percentuale ottenuta.

I costi orari sono applicabili ai lavori di tutte le categorie di intervento e sono da ritenersi fissi ed invariabili durante l'esecuzione dell'appalto.

Inoltre i citati costi orari della mano d'opera saranno utilizzati per l'eventuale determinazione dei nuovi prezzi non previsti nell'Elenco Prezzi, secondo le modalità indicate nella legislazione delle OO.PP.

Per i soli lavori eseguiti in economia, su esplicita richiesta scritta della Direzione Lavori, al di fuori del normale orario di lavoro, saranno riconosciute le maggiorazioni previste nei vigenti contratti collettivi.

Il costo della manodopera per lavorazioni da contabilizzarsi in economia, effettuate di sabato e/o festivi e/o oltre le 8 ore lavorative nei giorni feriali, in conseguenza di espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante (sia per necessità organizzative del Politecnico sia per interventi di riparazione di somma urgenza), sarà maggiorato del:

- 25% per il sabato e per le ore straordinarie oltre le 8 ore lavorative nei giorni feriali dalle 06,00 alle 08,00 e dalle 18,00 alle 22,00;
- 50% per i giorni festivi e per le ore lavorative notturne feriali (dalle 22,00 alle 06,00).



Non vengono riconosciute dette maggiorazioni qualora le maestranze lavorassero nei citati periodi al solo fine di rispettare il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, indicato nei singoli interventi.

Art. 45 DOCUMENTI PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni, ex art. 12 allegato II.14 del Codice, sono:

- Il Giornale dei Lavori, in cui vengono annotati tutti "i fatti" che quotidianamente si registrano sul cantiere, sia di natura organizzativa e sia di natura tecnica, che descrive pedissequamente la progressiva realizzazione delle opere.
In particolare, nel Giornale dei Lavori sono annotati per ciascun giorno almeno:
 - 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
 - 2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
 - 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
 - 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
 - 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
 - 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
 - 7) le relazioni indirizzate al RUP;
 - 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
 - 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

- I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

- Il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di



ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto all'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori può proporre al RUP che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

- lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione dello stesso. È redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di una rata d'acconto all'Appaltatore. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;
- I certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento e devono essere annotati nel registro di contabilità;
- Conto finale è l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori e deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, ...). Il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Art. 46 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTI IN ACCONTO

Il pagamento in acconto sarà effettuato con **cadenza bimestrale**.



La relativa quota degli oneri per la sicurezza sarà corrisposta con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa secondo quanto stabilito dall'art. 117 comma 9 del Codice.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Il pagamento degli stati di avanzamento è subordinato:

- all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
- qualora l'appaltatore si sia avvalso del subappalto, alla trasmissione alla Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore delle fatture quietanzate del subappaltatore, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, al di fuori dei casi di pagamento diretto al subappaltatore di cui al già citato art. 119.

Art. 47 PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale è redatto entro **60 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale.

In sede di conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

La rata di saldo e la ritenuta a garanzia sono corrisposte entro **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi dall'emissione del Certificato di Collaudo, previa acquisizione d'ufficio del DURC.

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla previa costituzione della garanzia fidejussoria e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, c. 2, c.c. L'importo assicurato con la garanzia fidejussoria deve essere conforme a quanto previsto dal Codice Appalti.

Art. 48 REVISIONE PREZZI

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per



i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 49 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto ai sensi dell'art. 119 del Codice.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice e dell'art. 6 Allegato II.14.

Art. 50 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente Capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dal Codice Appalti.

TITOLO V – CONTROLLI

Art. 51 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per



l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla preconstituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva secondo le disposizioni di cui alla Parte VI Titolo I Capo II del Codice, richiamate nel Titolo VII del presente Capitolato.

Art. 52 VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto alla vigente normativa.

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente Atto o nel Contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c., il Committente, a mezzo PEC, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione dalla Stazione Appaltante, all'esecuzione di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora l'Appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del Politecnico di procedere all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 16 ed alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'art. 108 del Codice.

TITOLO VI – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 53 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto dal Direttore dei Lavori certificato di ultimazione dei lavori; entro **30 (trenta) giorni** dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dalla Stazione Appaltante senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

La Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera nomina una Commissione di Collaudo con competenze e qualifiche professionali di legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore



dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l'opera si intende definitivamente accettata, salvo il caso in cui il mancato inizio sia da addebitare all'Appaltatore.

La Commissione di Collaudo, in corso d'opera, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro.

Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore.

Delle visite di collaudo in corso d'opera e finale sono redatti processi verbali contenenti, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. I processi verbali oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal RUP e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dalla Commissione di Collaudo ai sensi dell'art. 227 del Regolamento di esecuzione.

Trascorso il termine assegnato dalla Commissione di Collaudo per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, la Stazione Appaltante ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito a quanto previsto dal Codice Appalti.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo provvisorio; i difetti che si rilevassero durante e dopo tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

Art. 54 RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, la Commissione di Collaudo redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).

Qualora l'opera risulti collaudabile, la Commissione di Collaudo emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.



Art. 55 COLLAUDO STATICO

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, in particolare dall'art. 65 del D.P.R. 380/01, tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture.

Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.

Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione.

Ai sensi dell'art. 116 del Codice, il collaudo finale deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Art. 56 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
- c) siano state effettuate le eventuali prove previste dal presente Capitolato speciale;
- d) sia stato redatto eventuale apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra è compito del Direttore dei Lavori che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore stesso, dall'Appaltatore e dal RUP.

In caso di anticipata consegna delle opere la Stazione Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 57 GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante, per la difformità e vizi dell'opera, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera stessa e che non si siano precedentemente manifestati, per la durata di due anni dalla data del collaudo.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore, si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, o per vizi occulti, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite alla Stazione Appaltante.



TITOLO VII – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 58 RISERVE, ACCORDI BONARI E CONTESTAZIONI

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Secondo quanto prescritto dall'art. 7 dell'Allegato II.14 del Codice, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

Non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.



Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di 15 (quindici) giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Di tale evenienza il Direttore dei Lavori dovrà farne espressa menzione sul Registro di contabilità.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5% e il 15% di quest'ultimo, si applica il procedimento di cui all'art. 210 del 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 212 del D. Lgs. 36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile, esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del progetto con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Le contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 59 CONTROVERSIE

Eventuali controversie emergenti in merito all'esecuzione del Contratto, che non si siano potute risolvere ai sensi dei rimedi di cui al precedente articolo, saranno di competenza esclusiva del giudice ordinario del Foro di Torino. Si intende pertanto escluso il ricorso all'arbitrato.



Art. 60 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del presente rispetto a quanto richiesto, l'Amministrazione, per il tramite della Direzione Lavori, ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo apposito Ordine di Servizio, fissando un termine perentorio che, **salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni**, entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Direttore Lavori ne darà comunicazione all'Amministrazione che si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al precedente art. 15.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 64, a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta.

In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP 1/2008.

Art. 61 CLAUSOLE RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni, nei casi previsti nello schema di contratto, cui si rinvia.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi ivi previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell'Appaltatore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 122 del Codice.

Art. 62 ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

Art. 63 RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto si applicano l'art. 122 del Codice e il D. Lgs. 159/2011.

Per quanto attiene al recesso del Politecnico si applica l'art. 123 del Codice.

Art. 64 PROVVEDIMENTI IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il RUP, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di **20 (venti) giorni naturali e consecutivi**, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere,



riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove non sia stato possibile per la Stazione Appaltante avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 124 del Codice.

Art. 65 OBBLIGHI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui al Codice Appalti, pari **all'uno per cento del valore del contratto**. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 66 DANNI ALLE OPERE E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori, entro **5 (cinque) giorni** dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che la Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

Art. 67 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;



- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 68 PUBBLICITÀ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

E' fatto divieto all'Appaltatore e ai subappaltatori e cottimisti ed ai loro collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente appalto e dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della medesima.

La Stazione Appaltante ha inoltre l'esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc.

Art. 69 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore dà atto di conoscere tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 per le parti ancora in vigore.

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'espletamento della gara e dell'esecuzione del contratto verranno trattati, con modalità manuale e/o automatizzata, esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio.

I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di gara in oggetto saranno, inoltre, diffusi mediante la pubblicazione dei risultati di gara nelle forme prescritte dalla legge.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti che la normativa vigente riconosce agli interessati.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Per l'**Ateneo**: il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC:



**Politecnico
di Torino**

politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;

Art. 70 DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipendenti del Politecnico di Torino che hanno esercitato nei confronti dello stesso poteri autorizzativi o propedeutici alle attività negoziali per conto del Politecnico di Torino nei 3 (tre) anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.